



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria

N. 24 Reg. Delib.

del 28-04-2016

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016 .DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' .

L'anno **duemilasedici** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella sala Consiliare presso il Municipio, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'Ordine del Giorno risultano:

Grison Roberto	P	Zavarise Giorgio	P
Ferretti Marta	P	Quinto Carlo	P
Cimino Anna	A	Fedrigo Zeno	P
Zantedeschi Paolo	P	Ceradini Stefano	P
Maistri Maddalena Marta Maria	A	Bonaldi Damiano	A
Gisaldi Nereo	A	Pozzani Gianni Guglielmo	P
Dalle Pezze Gianfranco	P	Merci Nicola	P
Mignolli Giorgio	P	Castagna Claudio	P
Turri Gloria	P		

Presenti 13 Assenti 4

Assessore esterno Sig. Rossignoli Fausto	P
Assessore esterno Sig. Corso Maurizio	P
Assessore esterno Sig. Quintarelli Bruno	P
Assessore esterno Sig. Coeli Camilla	P
Assessore esterno Sig. Avola Ulyana	P

Assiste all'adunanza il Sig. Bartolini Marcello nella sua qualità di **SEGRETARIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Zantedeschi Paolo nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

**OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO
2016.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Al momento della trattazione del punto n. 7 all'ordine del giorno risultano:
Consiglieri assenti: n. 4 (Bonaldi, Cimino, Gisaldi, Maistri)
Consiglieri presenti: n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 7 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016.DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'";

Udita la relazione illustrativa del **Sindaco**, che assicura il mantenimento delle aliquote in vigore lo scorso anno. Precisa le agevolazioni previste per legge per il comodato d'uso gratuito a familiari entro I primo grado.

Uditi gli interventi dei Consiglieri, che vengono di seguito riassunti:

Consigliere Ceradini, che evidenzia che a fronte di avanzi di amministrazione elevati la scelta dovrebbe andare nella direzione di una riduzione dell'imposizione tributaria.

Sindaco, che assicura lo sforzo fatto per poter abbattere l'imposizione fiscale sulla cittadinanza, ma che non è stato possibile farlo per alcune motivazioni che riassume nell'impossibilità di inserire la previsione dell'IMU limitandola all'IMU effettivamente incassata e nella riduzione dei contributi erariali derivanti dal Fondo di Solidarietà. Precisa che la volontà è anche quella di una corretta destinazione dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle opere pubbliche. Invita a considerare anche che la spesa corrente a Bilancio 2016 è finanziata con ricorso per euro 150.000 agli oneri di urbanizzazione, che non avrebbe avuto ragion d'essere se fosse stato possibile una riduzione dell'imposizione fiscale.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.) dal Dirigente dell'Area di Line Contabile, Arch. Annalisa Lo Presti, in data 06.04.2016, che attesta la regolarità tecnica, e in data 11.04.2016, che attesta la regolarità contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9 contrari: n. 4 (Castagna, Ceradini, Merci, Pozzani), astenuti: nessuno, espressi da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comunenegrar.it;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art.23 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9 contrari: nessuno, astenuti: n. 4 (Castagna, Ceradini, Merci, Pozzani), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente provvedimento verrà pubblicato per motivi di urgenza senza l'allegato specifico riportante la registrazione integrale degli interventi del Consiglio Comunale.

COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

AREA DI LINE CONTABILE
SETTORE TRIBUTI
Servizio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);
- sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) che ha apportato importanti variazioni alla IUC ed in particolare:

- IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
- IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP;
- TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);

- Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille;
- Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario;
- IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTA la Legge di conversione del DL n. 47/14, *Legge 23.05.2014 n° 80*, G.U. 27.05.2014, che per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per il 2014 non è più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal D.L. 201/2011 e poi ripresa dalla Legge 147/2013, e che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 08/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 2 del D.M. 28/10/2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali al 31 marzo 2016;

VISTO Il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 30/04/2016;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF per ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

CONSIDERATO:

- che per definire le aliquote IMU del corrente anno è stato necessario procedere a simulazioni di calcolo che prevedano il gettito di entrata facendo riferimento alla banca dati relativa all'imposta municipale propria (IMU) in possesso dell'Ufficio Tributi;
- che per effettuare tali previsioni è stato utilizzato il programma fornito da ditta specializzata appositamente incaricata da questa Amministrazione con Determina n. 17 del 31/12/2012 R.G. n. 723 e con determina n. 7 del 02.05.2013 R.G. 177 per effettuare, in collaborazione e a supporto dell'Ufficio Tributi, una bonifica della banca dati ICI/IMU che consenta di avere un quadro completo e veritiero della situazione patrimoniale del Comune di Negrar al fine di quantificare un gettito certo di entrata all'Ente;

- che la bonifica della banca dati è ancora in corso di elaborazione e che quindi le previsioni di entrata possono riportare un margine di errore che, unitamente al presumibile margine di evasione, si ritiene congruo quantificare nel 8%;

CONSIDERATO altresì che:

- l'Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2016;

PRESO ATTO pertanto che l'Amministrazione comunale, alla luce di quanto sopra esposto, intende confermare le aliquote e le detrazioni del tributo IMU uguali a quelle stabilite nel 2015 in particolare:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6 ‰
Immobili Merce	Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	Esenti

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine*

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare le aliquote stabilite nel 2015 per l'imposta municipale propria anche per il 2016 ed in particolare:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	10,6 ‰
aliquota per le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado	6,1 ‰
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze C/2 – C/6 – C/7, una sola per categoria di cui all'art. 1, comma 707, L. 147/2013 - detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari ad € 200,00;	6 ‰
aliquota aree fabbricabili	10,20 ‰
aliquota cat. A10, B, D escluso D/10	7,6 ‰
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5	6,6 ‰
Immobili Merce	Esenti
Fabbricati strumentali agricoli e D/10	Esenti

- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) con il seguente esito della votazione separata, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
- 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

OGGETTO DELLA PROPOSTA

TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Il Responsabile del procedimento
DAL NEGRO MICHELE

Il proponente
Grison Roberto

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 15 del 22-02-2016
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016.DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' .**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere:

Favorevole

Negrar, 06-04-2016

Il Dirigente del Settore
Arch. ANNALISA LO PRESTI

*Pareri in ordine alla proposta di deliberazione n. 15 del 22-02-2016
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267*

OGGETTO DELLA PROPOSTA

**TRIBUTI. APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016. DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 in ordine alla Regolarità Contabile si
esprime parere:

Favorevole

Negrar, 11-04-2016

Il Dirigente del Settore
Arch. ANNALISA LO PRESTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Zantedeschi Paolo

Il SEGRETARIO
Bartolini Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio dal giorno 05-05-2016
al 20-05-2016

Il Responsabile della pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-05-2016 per decorrenza dei
termini, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'incaricato del Servizio Segreteria

NOTE DELLA DELIBERAZIONE